

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CENSIMENTI DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA

Articolo 1. Principi generali

- 1) Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di assicurare il corretto svolgimento dei censimenti necessari per la raccolta dei dati da utilizzare per la formulazione dei piani di prelievo, come prescritto dall'art. 24 comma 2 della L.R. 26/1993.

Articolo 2. Finalità dei censimenti

- 1) Le operazioni di censimento sono relative alla raccolta di dati da usare direttamente per la formulazione dei piani di prelievo venatorio, dei piani di contenimento della fauna e per la verifica dello status delle specie di maggior interesse gestionale.
- 2) Sono esclusi dal presente regolamento i censimenti volti alla determinazione della consistenza delle fauna selvatica non oggetto di azioni gestionali.

Articolo 3. Personale preposto all'esecuzione

- 1) Le operazioni di censimento sono effettuate di norma attraverso l'impiego degli Agenti del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale, i quali possono essere coadiuvati da altro personale dell'Amministrazione provinciale, appositamente autorizzato, e dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato.
- 2) Effettuano i censimenti tutti i cacciatori o altro personale, purché organizzato dai responsabili di cui all'art. 5 comma 3 e operanti ai sensi di un piano di censimento approvato con le norme previste dall'art. 7.

Articolo 4. Obblighi del personale.

- 1) Gli esecutori dei censimenti devono attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Servizio Faunistico, così come indicato all'art. 7 o a protocolli di esecuzione approvati dal servizio faunistico provinciale.
- 2) Gli esecutori dovranno essere presenti sul punto di ritrovo previsto, fino ad un limite massimo di 15 minuti dopo l'ora di ritrovo. Se non presenti la scheda di censimento verrà annullata.

Articolo 5. Compiti organizzativi.

- 1) Il Responsabile del Nucleo faunistico della Polizia Provinciale o un suo delegato:
 - a) coordina l'attività di controllo di cui all'art. 9,
 - b) relaziona il Tecnico Faunistico in merito al comportamento tenuto dagli operatori durante i censimenti,
 - c) organizza le attività di verifica dei dati.
- 2) Il Tecnico Faunistico:
 - a) d'intesa con i Comitati di Gestione e il Responsabile del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale elabora il piano definitivo, con le aree e le località in cui effettuare i conteggi e il calendario dei censimenti,
 - b) valuta l'eventuale rinvio delle uscite o l'annullamento dei censimenti,
 - c) vaglia le proposte di ripetizione dei censimenti,
 - d) elabora i conteggi definitivi del censimento;
- 3) Il Presidente del Comprensorio:
 - a) nomina i coordinatori dei censimenti, eventualmente suddivisi per settore;

- b) inoltra la proposta di piano di censimento al Servizio Faunistico;
 - c) raccoglie le schede di censimento dai coordinatori e le trasmette alla provincia, con eventuali osservazioni sull'esito del censimento.
- 4) Il Coordinatore di Settore:
- a) provvede ad organizzare i cacciatori nei punti o transetti di rilevamento;
 - b) verifica che le schede siano compilate secondo quanto previsto all'art. 7 o dai protocolli operativi approvati
 - c) raccoglie le schede originali e le trasmette al Presidente del Comprensorio.

Articolo 6. Sospensione, rinvio, annullamento e ripetizione dei censimenti.

- 1) Qualsiasi attività di censimento può essere sospesa e rinviata per motivi che ne possono impedire la corretta esecuzione, con particolare riferimento alle condizioni ambientali e meteorologiche.
- 2) La decisione di sospendere o rinviare i censimenti dovrà essere assunta:
 - a) entro le ore 16.00 del giorno precedente allo svolgimento dei conteggi diurni;
 - b) entro le ore 16:00 dello stesso giorno di esecuzione per i conteggi notturni;
 - c) al momento del ritrovo degli operatori presso i punti prestabiliti,
- 3) I comprensori individuano, all'invio del piano di censimento di cui all'art. 7, le persone cui deve essere comunicata la decisione del rinvio del censimento, tra i coordinatori di settore e/o loro delegati, precisando il numero telefonico da contattare; questi soggetti provvedono a loro volta comunicare i rinvii agli interessati.
- 4) Sarà annullato e ripetuto qualsiasi censimento svolto in condizioni che ne hanno impedito la corretta esecuzione per almeno 1/3 delle località.
- 5) Nel caso dei censimenti condotti per zone campione, sarà possibile ripetere i conteggi anche in una sola zona.
- 6) Relativamente alle aree che avrebbero dovuto essere censite ed ove invece il censimento non ha potuto essere effettuato per cause di forza maggiori o per scelta organizzativa, dopo almeno due tentativi di censimento, la valutazione delle presenze faunistiche sarà effettuata dal Tecnico Faunistico, tenendo conto dei dati considerati per le medesime aree nei 3 anni precedenti, comparati con la situazione generale riscontrata nelle zone indagate.

Articolo 7. Piani di censimento.

1. In relazione a quanto disposto dagli art.li 8 e 34 della L.R. 26/93, i Comitati di Gestione propongono al Servizio Faunistico il piano di censimento con le località da osservare e i relativi punti o transetti di rilevamento, i luoghi e gli orari di ritrovo, le date ritenute opportune per le uscite e per eventuali recuperi.
2. Le date di effettuazione del censimento, organizzato in piani in base a quanto previsto dal successivo comma 3, devono pervenire al Servizio Faunistico almeno 2 settimane prima della prima data di effettuazione.
- 3) Le zone da osservare, i punti, i percorsi e le modalità di censimento, con particolare riferimento alle modalità per evitare doppi conteggi tra zone contigue, dovranno essere descritti e cartografati in maniera univoca e precisa alla prima presentazione dello schema di censimento, articolato in giornate senza la definizione delle date, da comunicarsi come previsto dal comma 2, dopo l'approvazione definitiva. Successivamente si potrà fare riferimento alla prima presentazione, a meno di cambiamenti nei punti, transetti e località da giustificare, descrivere e cartografare.
- 4) Il Tecnico Faunistico, sentito il responsabile del Nucleo faunistico della Polizia provinciale e i presidenti dei Comprensori alpini, predispone il "Piano di censimento" definitivo, che deve essere trasmesso ai Comitati di Gestione ed al Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale.

Articolo 8. Schede di censimento.

1. I dati rilevati nei censimenti devono essere riportati sulle schede originali predisposte ogni anno dal Servizio Faunistico, in base allo schema di censimento approvato di cui all'articolo precedente e devono essere sottoscritte dagli operatori che le compilano.
2. Le schede devono essere compilate in ogni loro parte. Le cartografie, quando previste, devono essere redatte in modo che risultino evidenti le posizioni degli animali ed i loro spostamenti. Sulle schede devono essere segnati tutti gli animali avvistati, con l'orario o il periodo di avvistamento, indicando nelle note quali di essi sono stati individuati anche da altri operatori (doppi conteggi) e/o all'interno di aree protette. I coordinatori di settore, di cui all'art. 5 comma 4, provvedono a verificare la correttezza di questa operazione, nella raccolta delle schede di censimento.
3. I coordinatori di settore, di cui all'art. 5 comma 4, devono raccogliere le schede entro il giorno successivo dello svolgimento; l'originale deve essere trasmesso al servizio faunistico entro e non oltre la settimana successiva dal Presidente del Comprensorio.

Articolo 9. Modalità di controllo delle operazioni di censimento e verifica dei dati raccolti.

- 1) Gli agenti del Nucleo faunistico della Polizia provinciale hanno il compito di verifica e controllo delle attività di censimento.
- 2) Il controllo delle attività di censimento avviene, in maniera campionaria, sui punti di rilevamento programmati con le modalità previste dall'art 7 del presente regolamento.
- 3) La verifica dei dati raccolti potrà avvenire altresì con censimenti indipendenti, sempre effettuati in maniera campionaria, da parte del personale previsto all'art. 4 comma 1.
- 4) I dati raccolti durante le attività previste ai sensi del precedente comma verranno estrapolati in maniera statistica, in modo da ottenere una stima di controllo per i dati raccolti in tutte le attività previste dal regolamento. In caso di evidenti anomalie negli andamenti statistici delle serie storiche, il servizio faunistico trasmette un rapporto ai Comitati di gestione dei Comprensori di Caccia, con evidenziate le criticità eventualmente emerse.
- 5) Ulteriori verifiche, anche al fine della rimodulazione del piano di abbattimento, avverranno sulla base dei calcoli degli indici cinegetici, con particolare riferimento alle percentuali di completamento dei piani di abbattimento degli anni precedenti.

Articolo 10. Modalità operative di svolgimento dei censimenti del gallo forcello e della coturnice.

1. I censimenti primaverili della tipica fauna alpina si svolgeranno secondo le modalità seguenti:
 - a) Sui luoghi di ritrovo, in caso di ritardo di alcuni operatori, i presenti aspettano 15 minuti e poi si recano sui luoghi di censimento, anche ridistribuendo il personale sulle località rimaste eventualmente scoperte.
 - b) I ritardatari non potranno recarsi sui punti di osservazione.
 - c) Il percorso (in caso di censimenti mobili), le posizioni di tutti i soggetti contattati e l'orario di avvistamento, devono essere cartografati e riportati nella scheda con la massima cura.
 - d) Gli operatori possono decidere in loco eventuali spostamenti al fine di migliorare le condizioni di visibilità delle aree da censire, purché non creino disturbo tale da provocare spostamenti della fauna.
 - e) I censimenti del gallo forcello iniziano 45-60 minuti prima dell'alba e terminano, al massimo, 3 ore dopo l'alba.
 - f) I censimenti della coturnice iniziano 45-60 minuti prima dell'alba e terminano quando gli operatori hanno compiuto il percorso stabilito
2. I censimenti tardo estivi della tipica fauna alpina si svolgeranno secondo le modalità seguenti;
 - a) Le squadre di censimento sono composte da un soggetto certificatore scelto, se presente, tra il personale di cui all'art. 3 comma 1 o da un soggetto di cui all'art. 3 comma 2 e da due

cacciatori, individuati dai Comitati di Gestione, con funzione di conduttori dei cani e scovo della fauna. La scelta del soggetto certificatore va effettuata, in accordo con i presidenti dei Comprensori di caccia e con il responsabile del nucleo faunistico della Polizia provinciale, alla programmazione del censimento.

- b) Per ogni squadra è possibile l'impiego contemporaneo di due o tre cani, a secondo delle condizioni di visibilità dell'ambiente censito.
- c) I cani impiegati dovranno avere almeno due anni d'età.
- d) Qualora, per motivi legati allo stato fisico dei cani o all'ampiezza delle aree campione, sia necessario l'impiego di più di tre cani, questi, ed i relativi conduttori, devono sostare in luoghi ben visibili.
- e) Durante i censimenti il soggetto certificatore prende le decisioni in merito ad eventuali rinvii, sentendo eventualmente i certificatori delle squadre operanti nelle zone adiacenti.
- f) Il percorso da seguire all'interno delle aree deve essere indicato nella cartografia allegata. Eventuali modifiche, in funzione delle condizioni ambientali del momento, devono essere riportate in carta e decise dal soggetto certificatore.
- g) Tutte le posizioni dei soggetti contattati e l'orario di avvistamento devono essere e annotati sulla scheda e sulla cartografia.

Articolo 11. Modalità operative di svolgimento dei censimenti notturni della lepre comune, della volpe e del cervo.

- 1) Gli operatori che usano il faro nei censimenti notturni devono essere autorizzati; per ogni uscita non possono essere presenti più di 2 operatori per automezzo autorizzati azionanti il faro per squadra, composta inoltre da un autista ed un eventuale collaboratore per la compilazione delle schede.
- 2) Nella domanda di autorizzazione all'uso del faro deve essere inserito per ogni zona squadra e per ogni zona campione, un responsabile e il numero di telefono per ogni eventuale rinvio o variazione di programma.
- 3) Durante il censimento al bramito del cervo gli operatori dovranno utilizzare bussole e/o avere strumenti o indicazioni predeterminate atte a individuare la direzione del nord.
- 4) Nel caso di rinvio del censimento al bramito, tutte le postazioni devono essere ripetute.

Articolo 12. Modalità operative di svolgimento dei censimenti diurni degli ungulati

- 1) I censimenti a vista degli ungulati (primaverili ed estivi) si svolgono per zone omogenee, determinate nel piano di censimento approvato ogni anno dal servizio faunistico ai sensi dell'art. 7; nel caso di rinvio o di ripetizione, deve essere censita tutta l'area omogenea.
- 2) Nelle schede di censimento, fornite dal servizio faunistico, vanno indicati, nel miglior dettaglio possibile in base all'osservazione, tutti gli animali avvistati. Il coordinatore di settore, di cui all'art. 5 comma 4, deve vagliare le schede, segnalando in nota i doppi conteggi e verificando la correttezza delle localizzazioni sulla cartografia.
- 3) Gli animali avvistati in gruppo vengono riportati su un'unica riga, con indicazione della composizione del gruppo.
- 4) Le modalità operative di censimenti non standardizzati (tipo Pellet counts o censimenti in battuta) verranno definite nei casi specifici in collaborazione tra i Comitati di gestione e il Servizio faunistico.

Articolo 13. Valutazione dei risultati del censimento.

- 1. Il servizio faunistico verifica i dati raccolti e li elabora, tenuto eventualmente conto delle osservazioni riportate sulle schede di censimento. Per la verifica si può avvalere dei coordinatori, di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) ed eventualmente dell'art. 5 comma 4, che

controllano le precisazioni richieste con il personale che ha effettuato il censimento. Nella verifica vanno inoltre tenute in considerazione le osservazioni del personale di cui all'art. 3, comma 1.

2. il servizio faunistico invia i dati ai comprensori o agli enti responsabili del censimento, con una relazione comprendente le tabelle definitive risultanti dopo gli accertamenti. Tali valori sono quelli ufficiali di riferimento.